

Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).**

## **Art. 14**

*(Domanda per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune)*

- 1.** La domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune è presentata all'Amministrazione regionale con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3.
- 2.** La domanda è corredata della seguente documentazione:
  - a)** un progetto funiviario di fattibilità o un progetto funiviario definitivo, salvo i casi di deroga per i quali è prevista la possibilità di allegare un progetto funiviario semplificato;
  - b)** una descrizione delle finalità della linea e delle previsioni di utenza;
  - c)** una illustrazione delle strutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona, nel caso si tratti di impianto destinato a scopi prevalentemente turistici;
  - d)** se la domanda è corredata di un progetto funiviario definitivo deve essere allegato anche il piano parcellare d'esproprio.
- 3.** I lavori di costruzione, a meno di esplicita deroga contenuta nell'autorizzazione o nella concessione, non possono iniziare prima dell'approvazione del progetto funiviario definitivo.
- 4.** Per gli impianti per la risalita di sciatori, la planimetria prescritta dalla normativa tecnica deve contenere anche l'indicazione sia delle piste da sci esistenti o previste nel comprensorio sciistico, sia degli impianti a loro servizio, esistenti o programmati.